

.....
(Timbro dell'Ufficio)

Comunicazione di cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191
Art. 7 del Testo Unico sugli Stranieri – D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286

Il/La sottoscritto/a

..... (1)

Il Signor

CEDENTE

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita	Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Codice Fiscale

dichiara

che in data (2)

ha ceduto in (3)

..... (1)

ha comunicato

per uso (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)

al Sig.:

CESSIONARIO

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita	Codice Fiscale
Cittadinanza	Comune di residenza	
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
Numero di documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio

inerente il fabbricato sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)

sito in:

FABBRICATO

Comune	Provincia	Via/Piazza
Numero civico	C.A.P.	Piano
Scala	Interno	Vani
		Accessori
		Ingressi

DATA (4)

IL/LA DICHIARANTE

..... (1)

IL COMPILATORE

FIRMA

- (1) Cancellare la parte che non interessa
(2) Indicare la data dell'atto di cessione
(3) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc.)
(4) Indicare la data di compilazione del modulo

ALLA QUESTURA DI

Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semi-diroccati, in costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.